

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica			
	Anie			
22/24	Solare B2B	01/02/2015	<i>FV+STORAGE FACCIAMO CHIAREZZA</i>	2
25	Solare B2B	01/02/2015	<i>STORAGE: LE VARIANTI ALLE NORME CEI 0-16 E CEI 0-21</i>	7



FV+storage, facciamo chiarezza

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DELL'AEEG CHE REGOLAMENTA I SISTEMI DI ACCUMULO, CI SONO ANCORA TANTI PUNTI DI DOMANDA DA PARTE DEGLI INSTALLATORI. ABBIAMO RIVOLTO ALCUNI QUESITI A TRE ESPERTI. ECCO COSA HANNO RISPOSTO

La tanto attesa delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (574/2014/R/EEL) pubblicata lo scorso dicembre ha delineato la strada che gli operatori del fotovoltaico dovranno seguire per installare i sistemi di accumulo e integrarli alla rete nazionale. E la notizia relativa alla pubblicazione delle regole tecniche della CEI, avvenuta a fine dicembre, sembra far presagire che è tutto pronto, che da oggi in Italia partirà un settore di cui tanto si è parlato negli ultimi due anni, soprattutto per l'elevato potenziale di crescita del business dell'energia solare. Così come spiega Nicola Cosciani, presidente del gruppo Sistemi di accumulo di **Anie Energia**, «La pubblicazione della delibera rappresenta un fondamentale punto di svolta per il nostro settore. Finalmente disponiamo di basi regolatorie e stabili alle quali tutti gli operatori possono riferirsi per implementare le soluzioni di energy storage moderne e affidabili per rendere il sistema elettrico italiano più flessibile e in grado di integrare nella rete, in maniera sempre più efficace ed efficiente, sia gli oltre 26 GWp di potenza rinnovabile non programmabile esistente che le future installazioni, nonché di cogliere a pieno le enormi potenzialità del nuovo orizzonte tecnologico delle smart grid che i sistemi di accumulo renderanno possibile».

L'Aeegsi ha pubblicato in data 21/11/2014 la

delibera 574/2014/R/eel che definisce le regole per la connessione alla rete elettrica in media e bassa tensione, le caratteristiche prestazionali e gli ambiti di applicazione dei sistemi di accumulo sia in abbinamento ad impianti di produzione di energia, che in assetto isolato.

Per poter completare in maniera consistente il quadro regolatorio che permetta lo sviluppo del comparto, sono in attesa da parte del GSE la pubblicazione delle regole tecniche transitorie e successivamente di quelle definitive, da emanarsi entro il 31 marzo 2015, come previsto dalla delibera 574/2014. Ma non è tutto chiaro. Toccando con mano il sentiment di alcuni installatori, sono emersi tanti dubbi e tanti punti di domanda intorno al tema dei sistemi di accumulo abbinati al fotovoltaico.

Lo confermano anche alcuni operatori del settore che, in occasione dei roadshow e degli incontri di formazione tenuti sul territorio nazionale nel corso del 2014, hanno dovuto rispondere ad alcuni quesiti relativi alle modalità di installazione, convenienza, prezzi delle batterie e tempi di ritorno dell'investimento.

Ci si trova quindi di fronte a una nuova opportunità di business per il rilancio del fotovoltaico italiano ma con ancora troppi punti di domanda. Nel mese di dicembre tramite la newsletter Solare B2B Weekly, avevamo invitato i lettori a man-

darci eventuali quesiti. Molti hanno partecipato ponendo domande su questo tema.

CONVENIENZA E TEMPI DI RIENTRO

Uno dei punti che ha destato più di un dubbio tra gli installatori italiani è quello legato alla convenienza dell'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, per diverse ragioni, tra cui in primis quella legata al costo delle batterie, definito ancora troppo elevato.

La convenienza o meno dell'installazione di questa tipologia di impianto dipende da alcuni fattori, i più importanti dei quali legati al fabbisogno energetico del cliente finale e agli strumenti a disposizione dello stesso per ammortizzare l'investimento iniziale.

Il primo punto saliente risiede nel fatto che durante il giorno l'impianto produce energia elettrica, parte della quale istantaneamente consumata, e la restante parte immagazzinata per essere utilizzata nelle ore serali.

Questo porta ad acquistare meno energia dalla rete che, per i clienti residenziali, costa circa 0,19 euro/kWh, andando così a ridurre l'importo della bolletta elettrica. Ma, come citato pocanzi, è necessario valutare le abitudini energetiche del cliente finale.

Calcolando che il fabbisogno medio annuale di una famiglia è di 3 MWh, che corrispondono a circa 8 kWh al giorno, per avere una buona autonomia dalla rete l'impianto dovrà sfruttare il picco produttivo durante il giorno per utilizzare almeno il 50% dell'energia nelle ore serali. Se di sera la batteria riesce a garantire almeno 4 kWh dei 7 kWh necessari alle utenze domestiche, è stimato un risparmio di circa 40 euro al mese in bolletta. E a questo punto emerge la domanda più frequente: È possibile rientrare dall'investimento prima ancora che la batteria debba essere sostituita? Sebbene i costi delle batterie siano ancora elevati, il risparmio in bolletta unito ai benefici della detrazione fiscale al 50% fanno sì che l'impianto fotovoltaico con accumulo possa essere ripagato in 7-8 anni.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Rispetto a quanto emerge dalla normativa, i sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico nel rispetto delle disposizioni inerenti l'erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica, nonché nel rispetto delle norme CEI di riferimento.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015 è possibile installare sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici nuovi, ma anche su installazioni che beneficiano degli incentivi e dei prezzi minimi garantiti, fatto salvo il caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che ac-

cedono agli incentivi del 1° Conto Energia per i quali l'installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con l'erogazione degli incentivi dei medesimi decreti.

È necessario inoltre che, al fine di consentire l'erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo e la corretta erogazione degli incentivi o il corretto riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, l'impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misura.

Nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell'installazione e manutenzione deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all'articolo 6 dell'Allegato A bis alla deliberazione Aeeg 88/07. Nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti che accedono alle tariffe onnicomprensive o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell'installazione e manutenzione deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all'installazione di apparecchiature di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all'installazione di apparecchiature di misura dell'energia prodotta, conformi all'articolo 6 dell'Allegato A bis alla deliberazione Aeeg 88/07 e s.m.i..


Tenute in considerazione queste caratteristiche, il soggetto responsabile è tenuto a inviare al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo utilizzando il modello allegato e completa della documentazione da allegare ivi indicata.

CONFORMITÀ CEI

In data 18 dicembre 2014, l'Autorità per l'energia ha pubblicato una nuova delibera che regola l'introduzione e il funzionamento dei sistemi di storage di energia, legati al fotovoltaico.

Le Varianti alle norme CEI hanno l'obiettivo di introdurre alcune prescrizioni relative a tutte le fasi del funzionamento dei sistemi di accumulo (dall'avviamento, sincronizzazione e presa di carico, al funzionamento continuativo in parallelo alla rete, fino all'esercizio in tempo reale) per garantire il contributo dei predetti sistemi alla sicurezza e alla corretta gestione del complessivo sistema elettrico nazionale.

In merito ai requisiti tecnici per i sistemi di accumulo come definiti dalle Varianti alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, la Delibera (come già previ-

sto dalla Delibera 574/2014/R/eel) ne prevede il rispetto da parte di tutti i sistemi per i quali è presentata la richiesta di connessione dal 21 novembre 2014 (data di entrata in vigore della medesima Delibera 574/2014/R/eel) e, in relazione alle connessioni in media tensione, prevede che le modalità di prova degli stessi requisiti tecnici e le conseguenti certificazioni sono obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate dal 1° settembre 2015. 

IL PARERE DEGLI ESPERTI

ING. ERICA BIANCONI, CONSULENTE ENERGETICO

I sistemi di storage possono beneficiare della detrazione fiscale del 50% come per l'impianto fotovoltaico?

«Sì».

È possibile installare sistemi di accumulo su impianti che ricevono gli incentivi del Conto Energia?

«Per gli impianti già esistenti che accedono all'incentivo del Conto Energia, è possibile installare un accumulo senza perdere l'accesso alle tariffe. Gli unici esclusi sono gli impianti in regime di 1° Conto Energia con potenza inferiore a 20 kW».

Ci sono accumuli che consentono l'immissione in rete e altri no?

«In un sistema di storage elettrico è indispensabile uno "Smart Energy System", ovvero un sistema che permetta di ottimizzare l'autoconsumo e minimizzare i prelievi dalla rete elettrica. Tali sistemi automatizzati fanno sì che l'energia fotovoltaica prodotta sia utilizzata per coprire i consumi elettrici e venga immagazzinata nelle batterie. L'energia prodotta dall'impianto viene immessa in rete solo se non c'è consumo elettrico e

le batterie sono completamente cariche. Non ha senso da un punto di vista economico immettere in rete l'energia prodotta dall'impianto ed accumulata in batteria».



Nel caso di un impianto residenziale, quanti devono essere i kWh stoccati e utilizzati affinché si riesca a ripagare il sistema di storage entro gli anni della sua durata?

«Considerando un prelievo "diurno" di circa il 30-35% rispetto al totale prelievo dalla rete, installando un impianto fotovoltaico con accumulo è necessario stoccare una quantità di energia prodotta dall'impianto corrispondente a circa il 35-40% del consumo "serale" del cliente finale, al fine di raggiungere almeno il 70% di autoconsumo. In questo modo è possibile ripagare il sistema di storage entro gli anni della sua durata».

IL PARERE DEGLI ESPERTI

ALBERTO SIMIONATO, BUSINESS&PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER DI SMA

A chi conviene e perché conviene installare un sistema di accumulo?

«Installare un sistema di accumulo può convenire a tutte le utenze domestiche che, per gli alti costi di approvvigionamento elettrico (indicativamente dai 750€ / anno in su), fanno ricorso all'installazione di un impianto fotovoltaico massimizzandone i vantaggi. Infatti, la scelta di queste tipologie di sistemi porta ad avere una diminuzione in bolletta anche del 60% e un considerevole aumento della percentuale di energia autoconsumata.

La convenienza è tanto maggiore quanto più alti sono i consumi di energia elettrica: ben si sposa ad esempio con sistemi che utilizzano energia elettrica anziché gas (piani cottura ad induzione o pompe di calore)».

Come dimensionare correttamente un sistema di accumulo?

«Prima ancora di arrivare al dimensionamento di questi sistemi, è anzitutto necessario analizzare quali interventi

possono ottimizzare il consumo diretto da fotovoltaico. Diventa infatti essenziale analizzare in maniera accurata il profilo di consumo dell'utenza, stando ben attenti a distinguere il consumo non solo tra giorno e notte, ma anche da stagione a stagione.

La scelta della giusta tecnologia di accumulo è estremamente importante perché va a condizionare la quota di energia utilizzabile tramite questo sistema.

Noi consigliamo sempre di scegliere la batteria in relazione all'effettiva capacità di consumo e produzione dell'utenza, senza ostinarsi nella ricerca di una maggiore autonomia e indipendenza dalla rete: se si arriva ad avere un costo a kWh dalla rete molto competitivo, aumentare autonomia o potenza del sistema porta solo ad aumentare esponenzialmente i costi senza reali vantaggi».



MATTEO POFTE, REGIONAL SALES MANAGER DI FRONIUS

Quali sono le modalità di installazione del sistema di accumulo?

«In Italia si dispone principalmente di inverter con sistema di accumulo integrato, quindi l'installazione avviene semplicemente collegando il convertitore di potenza. Fronius però dispone di un pacchetto che comprende inverter, smart meter e batteria autonoma. Questa viene connessa sul lato DC dell'inverter rendendo superflue le connessioni multiple tra DC e AC. Il risultato è un'elevata efficienza. Le bassi correnti dovute all'alto voltaggio della batteria portano inoltre altri vantaggi: basse dispersioni nella parte DC e la possibilità di usare cablaggi solari standard con sezioni ridotte».

E per quanto riguarda l'allaccio?

«L'allaccio di questo sistema alla rete avviene in modo automatico. Quando il generatore sarà in grado di fornire sufficiente energia per permettere il funzionamento

dell'inverter, il convertitore si accenderà in automatico andando a sincronizzarsi con i parametri di rete monitorandoli costantemente e partecipando attivamente alla loro stabilità».

Quali sono i costi, la durata della batteria e i tempi di rientro dell'investimento?

«Il costo dell'Energy Package, che comprende inverter Fronius Symo Hybrid, la batteria solare e lo smart meter, si posiziona in una fascia medio-alta, questo principalmente perché la soluzione di Fronius usa la tecnologia al litio ferro fosfato per la batteria, che ha un ciclo di vita pari al doppio della vita di una batteria al piombo. La batteria ha un altissimo livello di sicurezza e non sono necessari speciali sistemi di ventilazione nel locale di servizio».



FV + STORAGE – SIMULAZIONE TEMPI DI RIENTRO

Potenza nominale dell'impianto FV	5 kWp
Capacità batteria	2 kWh
Potenza inverter in AC	5 kW
Costo totale dell'impianto con storage	ca.16.500 €
Risparmio in bolletta	866 €/anno
Detrazione Fiscale al 50% per dieci anni	825 €/anno
Introiti per energia immessa in rete	550 €/anno
Risparmio totale	2.200 €/anno
Ritorno dell'investimento stimato	ca. 8 anni

SPAZIO INTERATTIVO

ACCEDI AL DOCUMENTO

Per visualizzare il testo della delibera dell'Aeeg sui sistemi di accumulo, sul tuo smart phone, tablet o telefono cellulare inquadra il riquadro con l'applicazione dedicata.



FV + STORAGE – SIMULAZIONE TEMPI DI RIENTRO

Costo totale dell'impianto con storage ca. 16.500 €
 Risparmio in bolletta 866 €/anno
 Detrazione Fiscale al 50% per dieci anni 825 €/anno
 Introiti per energia immessa in rete 550 €/anno
 Risparmio totale 2.200 €/anno
 Ritorno dell'investimento stimato ca. 8 anni

TALIA GREEN HYBRID
 ideale in abbinamento ad impianti fotovoltaici

IL PARERE DEGLI ESPERTI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Storage: le varianti alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

LO SCORSO 18 DICEMBRE 2014 L'AEEG HA PUBBLICATO LA DELIBERA CON ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI ACCUMULO

Il provvedimento del 18 dicembre 2014 642/2014/R/eel pubblicato dall'Aeeg integra la deliberazione 574/2014/R/eel al fine di definire i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo. Ciò a seguito del completamento, da parte del CEI, della Variante alla terza edizione della Norma CEI 0-16 e della Variante alla seconda edizione della Norma CEI 0-21. Riportiamo di seguito il testo della delibera.

DELIBERA 18 DICEMBRE 2014 642/2014/R/EEL

Disposizioni relative all'applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la deliberazione 574/2014/R/eel e, conseguentemente, il Testo Integrato Connessioni Attive, al fine di meglio puntualizzare la definizione di sistemi di accumulo, specificando che i sistemi di accumulo, per i quali trova applicazione la regolazione dell'Autorità (e che quindi sono trattati come gruppi di produzione), sono anche i sistemi in grado di alterare i profili di scambio (prelievo e immissione) con la rete elettrica. Non rientrano in tale definizione solo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;
- completare la deliberazione 574/2014/R/eel, al fine di definire i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo;
- prevedere che i requisiti tecnici, indicati per i sistemi di accumulo dalla Variante alla Norma CEI 0-16 e dalla Variante alla Norma CEI 0-21, debbano essere obbligatoriamente rispettati da tutti i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dalla data di entrata in vigore della deliberazione 574/2014/R/eel (21 novembre 2014);
- prevedere che le modalità di prova dei predetti requisiti tecnici e le conseguenti certificazioni, già previste per i sistemi di accumulo dalla Variante alla Norma CEI 0-16, siano obbligatorie per i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dall'1 settembre 2015, tenendo conto delle richieste presentate dalla Federazione ANIE e che, nelle more dell'obbligatorietà delle nuove modalità di prova e delle nuove certificazioni, il richiedente sia tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante alla Norma CEI 0-16;
- prevedere che, nelle more dell'inclusione, nella Norma CEI 0-21, delle modalità di prova dei requisiti tecnici e delle conseguenti certificazioni, il richiedente sia tenuto ad allegare al regolamento di esercizio anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai

sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante alla Norma CEI 0-21;

- prevedere che, in relazione all'obbligatorietà dei ritardi nell'attivazione delle funzioni P(f) e Q(V):

- le nuove certificazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento contemplino il pieno rispetto della Variante alla Norma CEI 0-16 o della Variante alla Norma CEI 0-21;

- le nuove certificazioni di cui al precedente punto siano obbligatorie per gli impianti di produzione per i quali viene presentata richiesta di connessione dall'1 settembre 2016, tenendo conto delle richieste presentate dalla Federazione ANIE;

- nelle more dell'obbligatorietà delle nuove certificazioni, il richiedente, nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall'1 settembre 2015, sia tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore delle relative apparecchiature (che consentono il controllo dell'impianto) attestante

che il medesimo dispositivo è conforme a quanto previsto dalla Variante alla Norma CEI 0-16 o dalla Variante alla Norma CEI 0-21;

- prevedere che le certificazioni, previste dall'Allegato N alla Norma CEI 0-16 per gli impianti eolici, siano obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 luglio 2015, in modo da garantire l'approfondimento, presso il Tavolo Normativo del CEI, delle problematiche riscontrate ed eventuali affinamenti necessari per poter effettuare le prove previste dal medesimo Allegato e rilasciare le relative certificazioni; e che, nel frattempo, si utilizzi lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori degli impianti eolici

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 574/2014/R/eel nei seguenti punti:

- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera m) è sostituita dalla

seguente: "

m) sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;"

• all'articolo 2, dopo il comma 2.3, sono inseriti i seguenti commi: "

2.4 I requisiti tecnici indicati per i sistemi di accumulo dalla Variante 1 alla terza edizione della Norma CEI 0-16 nella versione consolidata e dalla Variante 1 alla seconda edizione della Norma CEI 0-21 nella versione consolidata devono essere obbligatoriamente rispettati da tutti i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dal 21 novembre 2014.

2.5 Le modalità di prova dei requisiti tecnici di cui al comma 2.4 e le conseguenti certificazioni, previste per i sistemi di accumulo dalla Variante 1 alla terza edizione della Norma CEI 0-16 nella versione consolidata, sono obbligatorie per i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dall'1 settembre 2015. Nelle more dell'obbligatorietà delle nuove modalità di prova e delle nuove certificazioni, il richiedente è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante 1 alla terza edizione della Norma CEI 0-16 nella versione consolidata.

2.6 Nelle more dell'inclusione, nella Norma CEI 0-21, delle modalità di prova dei requisiti tecnici di cui al comma 2.4 e delle conseguenti certificazioni, il richiedente è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante 1 alla seconda edizione della Norma CEI 0-21 nella versione consolidata;"

2. di modificare e integrare la deliberazione 574/2014/R/eel nei seguenti punti:

• all'articolo 1, comma 1.1, del TICA la lettera vv) è sostituita dalla seguente: "vv) sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno

con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;"

3. di prevedere che, in relazione all'obbligatorietà dei ritardi nell'attivazione delle funzioni P(f) e Q(V) di cui alla Variante alla Norma CEI 0-16 e alla Variante alla Norma CEI 0-21:

- le nuove certificazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento contemplino il pieno rispetto della Variante alla Norma CEI 0-16 o della Variante alla Norma CEI 0-21;

- le nuove certificazioni di cui al precedente punto siano obbligatorie per gli impianti di produzione per i quali viene presentata richiesta di connessione dall'1 settembre 2016;

- nelle more dell'obbligatorietà delle nuove certificazioni, il richiedente, nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall'1 settembre 2015, sia tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore delle relative apparecchiature (che consentono il controllo dell'impianto) attestante che il medesimo dispositivo è conforme a quanto previsto dalla Variante alla Norma CEI 0-16 o dalla Variante alla Norma CEI 0-21;

[...]



SPAZIO INTERATTIVO

ACCEDI AL DOCUMENTO

Per visualizzare il documento, sul tuo smart phone, tablet o telefono cellulare inquadra il riquadro con l'applicazione dedicata.